

**Professionisti.** Approvata la deontologia per la categoria unica, che sarà in vigore dal 1° maggio

# Un codice per i commercialisti

## Obbligo di segnalare i comportamenti non corretti dei colleghi

**Laura Cavestri**  
MILANO

Un codice di condotta che si propone di essere principio di coerenza anche al di fuori della stretta attività professionale. Che si estende ai tirocinanti e che, in assenza di un obbligo di assicurazione professionale, ritiene rilevante anche il mancato risarcimento del danno. Che incoraggia, da parte dei professionisti, la denuncia, all'Ordine locale, del collega disonesto o inadempiente e che, in caso di "sconti sospetti" sulle prestazioni (al di sotto dei minimi non più obbligatori), esige però l'onere della prova

**ANTI-DUMPING**

Se un iscritto riferisce all'Ordine l'applicazione di sconti troppo bassi spetterà al «segnalato» provare di essere in regola

**LE ALTRE PREVISIONI**

Le disposizioni si applicano anche ai tirocinanti. Nessun obbligo di assicurazione ma i clienti devono essere risarciti

da parte del professionista troppo "concorrenziale".

È stato diffuso ieri il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio nazionale e la cui entrata in vigore è prevista il prossimo 1° maggio. Un testo urgente ma non definitivo, come ha spiegato il presidente, Claudio Sicilotti: «Con l'unificazione degli Albi, dal 1° gennaio 2008, era urgente omogeneizzare i due vecchi codici di dottori commercialisti e ragionieri in

un testo completo e riaggiornato. Nei prossimi mesi, il gruppo di lavoro, coordinato da Stefano Marchese, avvierà una fase d'ascolto, elaborando una "bozza" di novità al codice esistente sottoponendolo a pareri e commenti di Ordini locali, colleghi, ministri, università, istituzioni, anche europee, Autorità antitrust. Come negli exposure draft dei criteri contabili internazionali, si terrà conto delle proposte più convincenti».

Destinatari dei 45 articoli del codice sono, oltre agli iscritti delle sezioni A e B dell'Albo, anche (articolo 4) gli «iscritti all'elenco speciale dei non esercenti, compatibilmente con il loro status» e i tirocinanti.

In base ai recenti orientamenti della Corte di cassazione, le norme deontologiche hanno valenza giuridica nell'ordinamento interno della professione. Dunque, per la tutela dell'interesse pubblico e il corretto esercizio della professione, deriva l'obbligo a carico degli iscritti di riferire all'Ordine locale competente eventuali violazioni del codice deontologico poste in essere dai colleghi (articolo 5). Sebbene non ci sia obbligo di stipula di un'assicurazione professionale, dal punto di vista deontologico, assumerà rilevanza il mancato risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia o meno stipulato una polizza per i rischi professionali. Sarà quindi sottoposto a procedimento disciplinare sia chi, non assicuratosi, non sarà stato in grado di risarcire, sia chi sarà ugualmente inadempiente per copertura insufficiente o inadeguata (articolo 14).

Rischia di essere eccessivamente generico l'allentamento del divieto di "interesse in comune" (cointeressenza) con il

**Le principali novità****Oltre lo studio**

Il professionista è sottoposto a principio disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora compromettano immagine e dignità della categoria

**Tirocinanti e non esercenti**

Il codice si estende anche ai tirocinanti e all'elenco speciale dei non esercenti

**Denunciare il collega scorretto**

In nome dell'interesse pubblico, il professionista che viene a conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi, ne deve

informare l'Ordine

**Polizza assicurativa**

Non è obbligatoria. Ma è sanzionato il mancato risarcimento del danno al cliente

**Interesse in comune con i clienti**

L'interesse economico in comune con i clienti è consentito se sono rispettate integrità e indipendenza

**Minimi tariffari derogabili**

Se scatta un esposto all'Ordine per prezzo troppo basso di una prestazione, l'iscritto che lo applica è chiamato all'onere della prova

**DEFINITA LA BOZZA**

## Riciclaggio, revisione per il Testo unico

È pronta la bozza del Testo unico delle norme antiriciclaggio. Ieri la commissione voluta dal sottosegretario all'Economia, Mario Lettieri, e coordinata da Pier Luigi Vigna ha infatti sostanzialmente concluso i lavori. Lo ha annunciato lo stesso Lettieri, che ha auspicato che il nuovo Governo approvi il testo in tempi rapidi.

Nella bozza del Testo unico hanno trovato spazio - riordinate - le norme in vigore. In particolare, sono state coordinate in un unico documento le disposizioni dettate dai due decreti legislativi - 231 e 109 del 2007 - che hanno recepito la direttiva 2005/60/Ce e riscritto la disciplina antiriciclaggio.

plina antiriciclaggio.

Oltre a raccogliere le norme esistenti, il Testo unico può essere l'occasione per correggere i punti più contestati del recente decreto legislativo 231/07. È il caso, per esempio, dei nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela posti a carico delle case da gioco o del ruolo dato alle fiduciarie nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Si tratta, però, di scelte che spetteranno al nuovo ministro.

Cade invece la parte "aggiuntiva" della delega, che prevedeva l'analisi dei profili penalistici della materia, legata al Governo uscente.

«Il Testo - ha spiegato Vigna - aspetta ancora alcuni aggiornamenti formali: poi sarà trasmesso all'ufficio legislativo del ministero dell'Economia, che dovrà controllare l'osservanza dei criteri della delega». Il via libero definitivo è atteso entro la fine di maggio.

cliente (articolo 24). Ad esempio, non sarà vietato acquistare alcune azioni di una società quotata nei confronti della quale il professionista presti la sua consulenza, a condizione ovviamente che questi non approfitti di notizie riservate o che il suo investimento non assorba una parte rilevante del suo patrimonio. Sono fatte salve le norme di maggior rigore imposte per particolari funzioni (come il controllo legale dei conti). Un confine non semplice da tracciare.

La pubblicità (articolo 44) deve rispondere ai soli criteri di veridicità e buon gusto. Quanto, invece, alla possibilità di derogare ai minimi tariffari (introdotta dal primo decreto Bersani), se l'Ordine locale riceve un esposto da un iscritto che dubita del livello di prestazione erogata da un collega in cambio di compensi marcatamente "scontati", l'onere della prova sarà a carico del professionista nei confronti del quale l'esposto è stato presentato. Un invito alla delazione? «Niente affatto. Questa - ha affermato il consigliere Stefano Marchese - come la norma che invita alla denuncia di colleghi inadempienti o in malafede, è un richiamo alla consapevolezza e alla tutela del ruolo, a vigilare sulla correttezza professionale senza barriere od omertà corporative. Oltretutto, è tratta da norme vigenti nel codice di condotta dei commercialisti inglesi». Nel 2009, ha concluso Marchese, «il testo sarà ampliato per elaborare norme ad hoc di condotta in relazione a funzioni specifiche della professione, come una deontologia dedicata alla revisione contabile e alle prestazioni tributarie. Su questi capitoli auspichiamo un largo confronto di idee».

[www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)  
Il nuovo codice deontologico

**Angela Manganaro**  
MILANO

Negli ultimi due anni si sono sentiti dire che solo aprendosi al mercato si tutela il cliente. Una sentenza della Cassazione che sancisce l'incompatibilità tra notai e concorrenza e non demonizza la fissazione di tariffe minime non può lasciarli indifferenti. I vertici degli Ordini professionali toccati dal decreto legge Bersani (il 223/2006) leggono però la pronuncia 9878 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) in vario modo: i commercialisti sono cauti; gli avvocati sono contenti, esattamente come i diritti interessati.

Non vuole tornare al passato Claudio Sicilotti, presidente dell'Ordine di dottori commercialisti ed esperti contabili, categoria che contende ai notai la competenza a registrare la cessione delle quote societarie. «Bisogna vedere - dice - che uso si fa di una pronuncia di questo tipo. Non si può certo affermare che niente sia intangibile: se mettiamo limiti alla libera concorrenza subiamo la modernizzazione invece di esserne protagonisti. Se al contrario questa sentenza vuole solo affermare il principio di un sistema giuridico basato anche sulla certificazione della fede pubblica nella direzione giusta». Insomma, non si possono ignorare i passi verso la liberalizzazione fatti fin qui. «Non si può pensare - sottolinea Sicilotti - che il mondo non cambi e che il mondo professionale sia sottratto alle regole del mercato. Noi abbiamo dato un impulso in questo senso: nel nostro codice deontologico (si veda l'articolo a fianco ndr) abbiamo liberalizzato le tariffe ma non la qualità del servizio».

A Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, la strada imboccata dalla Cassa-

**NOTIZIE****In breve****RISPARMIO ENERGETICO****In Gazzetta il decreto sulla detrazione 55%**

È stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 97 del 24 aprile il decreto contenente chiarimenti e disposizioni «in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 296/06».

**DIRITTI DELL'UOMO****Italia condannata per la giustizia lenta**

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato nuovamente i tempi lunghi della giustizia italiana. I giudici di Strasburgo hanno infatti dato ragione ad un 36enne siracusano, che ha dovuto aspettare 16 mesi dalla sua incarcerazione per ottenere gli arresti domiciliari, riconoscendogli 4mila euro di danni morali e 2.500 euro per le spese legali. L'Italia ha violato il comma 4 dell'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui chiunque sia detenuto ha diritto a presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua carcerazione.

**TRIBUNALE DI NICOSIA****Padre separato vedrà i figli via webcam**

Potrà vedere i propri figli per 20 minuti, due volte alla settimana, attraverso internet, utilizzando una webcam. È l'inedita decisione del tribunale civile di Nicosia, in provincia di Enna, che ha accolto una richiesta avanzata da un uomo separato dalla moglie. L'uomo, che ha difficoltà a raggiungere con frequenza il luogo dove vivono i figli, aveva chiesto ai giudici di essere autorizzato a utilizzare internet per essere vicino ai bambini che vivono con la madre in un'altra città.

zione piace. «È una sentenza interessante perché parla di "funzione pubblica" del notaio». Poco importa se il caso è circoscritto ai notai e ai loro onorari. «I giudici dovevano decidere su un caso specifico ma il principio - osserva Alpa - si può estendere ad altre professioni: agli avvocati senza dubbio». Perché? «Perché la funzione pubblica degli avvocati, quando si tratta di garantire i diritti dei cittadini, è riconosciuta dalla Costituzione. In più la Cassazione richiama la sentenza Cipolla proprio sulle parcelle degli avvocati (quella della Corte di Giusti-

zia Ue del 5 dicembre 2006 che ammette la possibilità che lo Stato fissi le tariffe minime in nome della buona amministrazione della giustizia, ndr».

Viene il dubbio che in questi due anni gli avvocati abbiano "compensato" la liberalizzazione delle tariffe con il via libera al patto di quota lite, soprattutto nelle cause sugli incidenti stradali. «I dati in nostro possesso non dicono questo - risponde Alpa -». Con le liberalizzazioni banche e assicurazioni hanno invece imposto condizioni vessatorie ai legali. Il rischio che ciò venga scaricato sul cliente è potenziale. Questa pronuncia conferma però quello che abbiamo sempre sostenuto: le tariffe non sono fissate a tutela del professionista ma del cliente».

I protagonisti, infine. «Abbiamo accolto questa sentenza con soddisfazione, non con sorpresa: è la conferma di quanto sosteniamo da tempo», dice Paolo Piccoli, presidente del Consiglio nazionale del notariato. «La Cassazione conferma che la libera professione è strumentale al bene pubblico che produciamo: la certezza dei diritti è un interesse generale ed è un elemento importantissimo per lo sviluppo economico. I notai sono come magistrati privati. Infatti, le direttive Ue, quella sulle qualifiche professionali e la ex Bolkestein sui servizi, ci trattano in modo diverso. La nostra è la prima forma di outsourcing della pubblica amministrazione». Adesso arriva un sigillo «estremamente autorevole» su quanto i notai dicono da tempo. «La nostra concorrenza deve basarsi sulla qualità; limitazioni della concorrenza sono legittime; le tariffe tutelano il cittadino non il professionista», riassume Piccoli.

[angela.manganaro@ilssole24ore.com](mailto:angela.manganaro@ilssole24ore.com)

**L'anticipazione**

**Notai professionisti special? La domanda percorre il mondo delle categorie dopo che «Il Sole 24 Ore» di ieri ha riportato la notizia della sentenza della Corte di cassazione che, intervenendo su una controversia fra il Consiglio notarile di Verona e un notaio, ha sancito l'inapplicabilità retroattiva delle disposizioni sulla tariffa previste dalla legge Bersani e parlato di specialità del notaio rispetto agli altri professionisti**

**Diritto dell'economia.** L'analisi dell'associazione

# Assonime: dualistico ideale per Spa pubbliche e familiari

**Angelo Busani**

A qualche anno dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario il sistema dualistico è già stato messo alla prova di importanti esperienze. Non solo grandi banche quotate ma anche importanti società industriali, società di servizi pubblici locali e cooperative ne stanno sperimentando le opportunità rispetto al sistema di governance tradizionale e al sistema monistico, l'altra novità introdotta dalla riforma del diritto societario.

**IL GIUDIZIO**

L'equilibrio fra assemblea e consigli di gestione e sorveglianza con interessi non circoscritti alla creazione di valore

stema di governance tradizionale e al sistema monistico, l'altra novità introdotta dalla riforma del diritto societario.

La novità del sistema dualistico, inoltre, non appassiona solo gli studiosi del diritto commerciale, ma è anche sotto il faro delle autorità regolatrici: di pochissimo tempo fa l'intervento della

Banca d'Italia con disposizioni di vigilanza per disciplinare il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo nei sistemi di governo societario diversi da quello tradizionale. Lo stesso legislatore inoltre ha colto l'occasione della legge sul risparmio per puntare l'obiettivo, con riguardo alle società quotate, sulle funzioni di controllo proprie del consiglio di sorveglianza e, quindi, per specificarne una stretta assimilazione al collegio sindacale del sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

Al fine di fare il punto della situazione sul metodo dualistico di governo societario, interviene Assonime con una circolare (la n. 31 del 24 aprile 2008) che è anche l'occasione per esaminarne opportunità e criticità.

La riflessione di Assonime prende le mosse dalle novità che il sistema dualistico ha apportato nel nostro ordinamento rispetto alla tradizionale organizzazione societaria, articolata nella distribuzione delle competenze gestionali sul consiglio di amministrazione e delle competen-

ze di controllo sul collegio sindacale. Il fulcro del duale sta, infatti, nella previsione di un organo, il consiglio di sorveglianza, cui sono attribuite:

- funzioni strategiche, quali approvazione del bilancio (anche consolidato), nomina e revoca degli amministratori, e facoltà di muovere l'azione di responsabilità verso i componenti del consiglio di gestione;
- funzioni di controllo, quali la vigilanza sull'osservanza di legge e statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- funzioni di alta amministrazione (peraltro opzionali, cioè svolte dal CdS solo se lo prevede lo statuto), quali l'adozione di decisioni sui piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

Uno dei principali elementi di novità del sistema dualistico è la dialettica tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza e l'equilibrio di poteri tra questi

**La disamina****Le applicazioni**

Le applicazioni più note del modello dualistico riguardano società bancarie. Per lo più il sistema è stato utilizzato dopo operazioni di fusione. Il dualistico è stato però adottato anche da municipalizzate, società industriali e società cooperative

**Le prospettive**

Secondo Assonime sarà interessante capire se la struttura organizzativa del dualistico possa essere ritenuta più adeguata a talune caratteristiche dell'impresa, in termini di assetti proprietari, dimensione e settore di attività. Per esempio, in caso di assetti di controllo caratterizzati da coalizioni, la governance dualistica potrebbe consentire di superare il patto parasociale. In relazione, poi, alle qualità degli azionisti, quando l'azionariato è composto da soggetti i cui interessi vanno al di là della massimizzazione del valore (per la natura pubblica o para-pubblica o nel caso di società familiari) il modello dualistico offre un presidio forte, ma indiretto, sulle scelte di indirizzo strategico

le strade sulle quali è possibile utilizzare strumenti senza operatori di polizia stradale non riguarda i rilevatori di infrazioni al passaggio con il rosso. È però necessaria una delibera motivata della Giunta comunale o provinciale.

La scelta della localizzazione deve essere supportata, per esempio, da indicatori sulla sinistralità del luogo prescelto. In caso contrario, l'atto amministrativo può essere annullato da parte del giudice amministrativo per eccesso di potere. Così gli automobilisti multati con T-red (o loro varianti) possono eventualmente invocare l'assenza della delibera di posizionamento o la sua carente motivazione, per chiedere l'annullamento dei verbali, da parte di prefetti o giudici di pace.

Più difficile, invece, secondo l'Avvocatura, richiamare la mancata contestazione immediata. La stessa taratura è stata ritenuta non necessaria per gli autovelox, in due recenti sentenze della seconda sezione della Corte di cassazione (145660 e 16757 del 2007). I giudici di legittimità, poi, con la sentenza 21847/2005, avevano confermato l'annullamento di un verbale, elevato per il passaggio con il rosso mediante apparecchiatura automatica, data l'assenza di una delibera che autorizzasse l'installazione del semaforo. L'Avvocatura ha, probabilmente, tenuto presente la pronuncia, suggerendo anche l'adozione di un atto di Giunta per l'installazione.

Il 4 aprile, la stessa Anci aveva ribadito la possibilità di ri-

correre a T-red (e apparecchi simili) anche in assenza di vigili e con contestazione della violazione non immediata, purché con tempi di giallo non inferiori ai quattro e cinque secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane. La liceità e utilità di queste apparecchiature, precisava l'Anci, deve ricondursi al fine di perseguire una diminuzione di sinistralità e mortalità stradale. Presumibilmente è proprio a queste finalità che devono fare riferimento i Comuni nell'individuare le località dove installare gli strumenti.

Perché il parere dell'Avvocatura diventi direttiva per gli organi di polizia stradale, occorrerà attendere le disposizioni ufficiali del ministero dell'Interno.

**Enti locali.** Parere dell'Avvocatura

## Infrazioni ai semafori, multe in automatico

**Alberto Gardina**

Nessun problema per l'utilizzo di apparecchiature destinate a rilevare infrazioni per il passaggio con il semaforo rosso senza la presenza di agenti e su qualsiasi tipo di strada. Ma per la loro installazione è necessaria una delibera dell'ente proprietario della strada, oltre all'omologazione ministeriale al funzionamento in assenza di vigili. Questo il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 10 aprile,

inviato al ministero dell'Interno, in risposta a precedenti osservazioni dei Trasporti. Alcune prefetture avevano infatti sollevato dubbi sull'utilizzabilità di questi sistemi in assenza di decreti prefettizi di individuazione delle strade.

L'Avvocatura, in linea con i Trasporti, ritiene che l'impiego di sistemi T-red (e apparecchi simili) senza agenti non contrasti con il Codice della strada e con il Dl 121/02. L'obbligo del prefetto di individua-

**LOTTA ALLE CONTRAFFAZIONI**

## Bollino Siae, la notifica alla Ue per ripristinare il reato di pirateria

L'ambulante che sulla spiaggia vende un cd "pirata" commette un reato per cui è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multe che vanno da 2.500 a 15.000 euro. Questo a prescindere dal fatto che il cd siano o no provvisti di bollino Siae. A specificarlo è la stessa Siae, riprendendo la sentenza della terza sezione penale della Cassazione n. 14705/2008 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). I giudici non avevano convalidato l'arresto di un ambulante sorpreso nella spiaggia di Taormina con cd illecitamente riprodotti,

perché ha preso in considerazione solo la mancanza del bollino Siae che, vista la mancata notifica alla Commissione Ue da parte dell'Italia, è stata depenalizzata. Non è stata invece riconosciuta dalla sentenza la violazione dell'articolo 171 ter lettera c) che prevede anche la reclusione. Per quanto riguarda il bollino Siae, proprio il 23 aprile, il ministero dello Sviluppo economico ha provveduto alla notifica necessaria affinché il bollino possa tornare in regola con il diritto comunitario.

**CONFEDILIZIA**

## Rinnovato sino a fine 2010 il contratto nazionale dei portieri

È stato rinnovato - con validità fino al 31 dicembre 2010 - il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei proprietari di fabbricati, che da più di cinquant'anni la Confedilizia, in rappresentanza dei proprietari, stipula con i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltes-Uil. L'accordo appena sottoscritto, che riguarda i portieri, gli addetti alle pulizie e gli altri dipendenti dei proprietari di fabbricati,

potenzia le nuove figure emergenti del settore, come gli addetti alla vigilanza. Si traccia poi un perimetro più chiaro sul fronte della «reperibilità» e si migliorano le prestazioni assistenziali integrative sanitarie fornite dalla Cassa portieri costituita fra le parti sociali. Anche gli elementi economici sono stati adeguati con decorrenza dalle buste paga del mese di aprile e con aggiornamenti distribuiti per l'intera durata del contratto.

**AGENZIA DEL DEMANIO**

## Istituito un tavolo tecnico per adeguare i canoni marittimi

L'Agenzia del Demanio ha promosso un incontro con l'associazione di categoria Itb Italia, Associazione imprenditori turistici balneari, aderente a Federturismo-Confindustria, sulle modalità di interpretazione delle norme in materia di canoni di demanio marittimo previste dalla Finanziaria 2007. Durante l'incontro è stato istituito un tavolo tecnico per

esaminare eventuali casi di difficile e non chiara definizione e di migliorare, uniformare e agevolare l'applicazione della norma su tutto il territorio nazionale. È stata infine auspicata la predisposizione di un Testo Unico sul demanio marittimo per raggruppare, semplificare e armonizzare le numerose norme che regolano la materia.